



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 48 /2026 Liq. Contr.

Proc. Unit. 69/2026 SUB 1

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Lucio Munaro	presidente relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice
dr. Elena Merlo	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 69-1/2026 r.g.
promossa da

Menegaldo Alessandro (MNGLSN81B12F9991)

- ricorrente -

con l'avv. Eva De Faveri

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alessandro Menegaldo, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Ponte di Piave (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 2.557.261,46, quasi esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in ragione della pregressa attività imprenditoriale;
- con riguardo all'attivo rilevante, dispone soltanto di una retribuzione mensile netta di circa € 2000,00, quale autista, in virtù di contratto a tempo indeterminato concluso con la IRM s.r.l.;
- pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Le indicazioni contenute nella relazione dell'OCC sono sostanzialmente sovrapponibili a un'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci; dalle stesse risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nella misura di € 34.900,00.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.



p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Alessandro Menegaldo;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Gianluca Pivato quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Treviso, 18.6.2026

Il presidente estensore

dr. Lucio Munaro

